

da una parte incassava dai petrolieri e dall'altra incassava i due miliardi di Sindona per cui potrebbero sembrare poca cosa le decine o centinaia di milioni incassati dai petrolieri. Ma quello che era in gioco — a mio avviso — con la nomina di Giudice, ed è quello, onorevole Andreotti, che io ritengo sia davvero in ballo, era in realtà la creazione, attraverso Giudice a capo della Guardia di finanza, di un sistema di potere cruciale ed essenziale in quegli anni e che tale si rivelerà nella oscura struttura del potere e delle lotte per il potere nell'Italia dalla metà degli anni '70 in poi.

Sarebbe ingenuo ritenere che la nomina di Giudice sia stata un fatto di arrivismo o di clientelismo che riguarda una singola persona. Ma davvero Giudice può aver mosso i petrolieri, la P2, i politici e tutto il resto per una questione di ambizione personale? Evidentemente Giudice, posto a capo della Guardia di finanza, poteva rappresentare, ed infatti rappresentò nel quinquennio successivo, il rafforzamento di un sistema di potere, che aveva nel comandante della Guardia di finanza un caposaldo essenziale.

Lo sapete tutti, colleghi, quello che ha rappresentato la Guardia di finanza nell'Italia del potere sotterraneo e dei ricatti e delle trame. Sapete tutti che la Guardia di finanza nell'ultimo decennio ha giocato un ruolo fondamentale nei problemi di potere di questo paese. È il Corpo più potente o uno dei corpi più potenti che può essere usato positivamente o può essere usato negativamente come la vera trama del ricatto che uomini politici, uomini di governo, partiti, correnti possono esercitare l'uno con l'altro. Ed allora la nomina di Giudice era in relazione a questo.

Non si capisce l'importanza della nomina di Giudice se non alla luce di quello cui poi ha dato luogo lo stesso Giudice. Perché non possiamo dimenticarlo, ed è stato ricordato, che quello che si mette in moto non è soltanto la più grande associazione a delinquere contro i cittadini italiani e lo Stato italiano per truffa, ma è anche una grande associazione di ricatta-

tori, di intercettatori, di gente che entra nel vero gioco del potere e che serve di volta in volta e che viene usata da ministri, da uomini di partito, da correnti nelle loro faide. Soltanto sotto questa specie si capisce perché la corruzione ci può essere stata per il ladro di polli Tannassi, e sicuramente ci fu; i partiti incassarono, in relazione ai due ministri che istituzionalmente dovevano nominare. Ma non capiamo il testo dei reati specifici che ci sono e su cui questa Camera deve pronunciarsi oggi se non analizziamo anche il contesto generale di quello che è accaduto. Il generale Giudice fu messo a capo della Guardia di finanza perché era l'elemento che poteva essere funzionale ad una conduzione del Corpo, di questo potentissimo strumento, nell'Italia dei ricatti e del potere, che poteva essere funzionale, dicevo, all'asservimento da parte di uomini, gruppi e partiti politici al fine di un uso illegittimo e delinquenziale, così come altri uomini erano stati messi a capo e, venivano usati contemporaneamente e contestualmente nei servizi segreti o negli altri grandi corpi cruciali nella vita di questo Stato.

Questa è la verità della nomina di Giudice. Non riduciamo le cose a quello che non sono. E Giudice, pedina di una grande struttura di potere che eserciterà il proprio ruolo nel decennio successivo, a sua volta creò all'interno dell'arma della Guardia di finanza una struttura di potere. Le malefatte di Giudice sono inenarrabili, sono consegnate agli atti a cominciare dal trasferimento immediato di tutta una parte di ufficiali e di ufficiali superiori che gli davano fastidio, e lo leggeremo e ci arriveremo a questo. Ricordate colleghi, sono iscritti nella storia di Giudice, comandante della Guardia di finanza, ancora una volta, degli omicidi, dei «suicidi» o degli «incidenti»; e non lo dico a cuor leggero, perché, all'indomani della sua nomina, Giudice cominciò i trasferimenti, cominciò la riorganizzazione, nominò Lo Prete e Trisolini, che erano le sue vere anime nere e finì con le tante morti diciamo inspiegabili. Poi parleremo di Gelli — perché è vero che Gelli sembra

che non conoscesse Giudice nel 1974, ma è accertato che il capo della P2 sia stato il grande patrocinatore presso Palmiotti, e ciò è agli atti, giacché risulta che il maestro venerabile era in rapporti stretti con Trisolini e con Lo Prete. Ed allora chi porta Giudice al comando generale sono, all'interno della Guardia di finanza, Lo Prete e Trisolini, che poi costituiranno la direzione strategica dell'associazione a delinquere negli anni successivi, e daranno luogo all'opera di smantellamento dei tronchi buoni della Guardia di finanza, con la creazione di uno scellerato centro di potere.

Colleghi, è senza dubbio in relazione con tutto ciò sapere che nel 1974 l'ufficio I della Guardia di finanza era l'unica branca dei servizi segreti del nostro paese che aveva redatto delle note informative su Gelli. Siamo a marzo-aprile 1974 ed in quelle note informative, che uniche nel nostro paese davano un panorama chiarissimo della attività e della personalità di Gelli, si affermava che Giudice era strettamente legato all'onorevole Andreotti. È un caso tutto questo? Le tre note informative furono redatte per iniziativa del colonnello Florio e sottoscritte dal capitano Luciano Rossi, dal maggiore Di Salvo e dal colonnello Serrentino. Non sono sicuro dei gradi che attribuisco a questi tre funzionari dell'ufficio I della Guardia di finanza, ma non è un caso che all'indomani della nomina di Giudice tutti e tre questi funzionari vengono sbattuti fuori dai loro posti.

Non passa un mese — la nomina è del 1° luglio — ed il colonnello Florio viene fatto fuori ... poi arriveremo anche alla morte del colonnello Florio, per ora fermiamoci al commento — è una testimonianza agli atti, colleghi, vi prego di riflettere — della vedova del colonnello Florio, ucciso in un incidente nel 1978; un incidente che molti indizi e forse anche prove fanno ritenere non casuale; molto fondato è il sospetto che furono allentati i bulloni dell'automobile. Muore Florio, muore il capitano Rossi ed il Serrentino viene dichiarato mentalmente inabile. Arriveremo anche a questo punto, per ora

fermiamoci alla dichiarazione della vedova Florio al giudice Cudillo: «Non so chi aveva dato incarico a mio marito da fare indagini sul conto di Gelli. So soltanto che spesso mio marito veniva convocato dall'onorevole Andreotti, ma non so per quale motivo. Spesso al ritorno da tali incontri diceva che l'onorevole Andreotti gli chiedeva indagini che esulavano dai suoi compiti specifici istituzionali». È la dichiarazione della vedova del colonnello Florio probabilmente o ucciso nell'ambito della Guardia di finanza e del comando di Giudice.

GIULIO ANDREOTTI. Non voglio interrompere mai nessuno, ma non ho mai conosciuto il colonnello Florio.

MASSIMO TEODORI. Onorevole Andreotti, è la testimonianza resa dalla vedova Florio presso il giudice Cudillo il 14 dicembre 1982. Lei ha gli strumenti giudiziari per contestare queste affermazioni e le tre pagine di deposizioni di questioni tipo. Io non faccio altro che citare da un atto istruttorio: pubblicato anche dal Parlamento negli atti P2.

CLAUDIO VITALONE. Di quale processo?

GIULIO ANDREOTTI. Nessuno potrà mai dire che ho conosciuto il colonnello Florio.

MASSIMO TEODORI. Onorevole Andreotti, le ripeto che si tratta della testimonianza della vedova Florio al giudice istruttore Cudillo del 14 dicembre 1982.

Allora, che cos'è il comando di Giudice? È questa operazione interna alla Guardia di finanza che liquida tutto quanto c'era da liquidare e crea questo incredibile centro di potere. Che cos'è questa direzione Giudice della Guardia di finanza? Certo è che si tratta del comandante per cui si mobilita la P2. Su questo debbo essere molto chiaro: Ho sentito prima dire da qualcuno: ma adesso, non tirerete fuori anche la P2; che c'entra? Io non vedo la P2 come uno spettro che aleggia

dappertutto. Anzi, mi sono battuto in senso contrario, ad esempio, sul caso Cirillo, quando tanti di voi hanno voluto attribuire alla P2 qualcosa in cui la P2 non c'entrava davvero, ma sicuramente la nomina di Giudice si iscrive in una rete di potere delittuoso, illegittimo, occulto: nella rete di potere che cresce intorno alla P2. Ci sono tre grandi filoni su cui la P2 si sviluppa, se non vogliamo dare corpo alle ombre: la questione Sindona, su cui la P2 si espande nei cinque anni del «*post rack*»; la Guardia di finanza; e la questione Rizzoli.

E allora vengono liquidati tutti gli ufficiali delle note su Gelli. Voglio ricordare che il colonnello Florio era stato all'origine delle tre note, che — lo ripeto — nella primavera del 1974 sono le uniche (quando il SID diceva di non avere nulla su Gelli, quando c'erano reticenze) attraverso le quali l'ufficio I informa dei legami politici di Gelli. Quando viene nominato Giudice c'è stupore generale all'interno della Guardia di finanza e si comincia a tremare; la vedova Florio, il 30 maggio 1981, riferisce che il colonnello Florio, tornato a casa dopo aver saputo questa notizia, dice: questo è massone. Vuoi vedere il terremoto che succede; come verremo fatti fuori noi tutti che abbiamo servito fedelmente l'Arma?

Bisogna chiederselo queste cose: è importante il contesto, oltre al testo. Il testo specifico della nomina lo abbiamo liquidato prima. La nomina di Giudice va vista perciò alla luce di tutte queste cose, perché quello che si mette in moto è un meccanismo diabolico, e in particolare si deve ricordare la questione cosiddetta M.FO.BIALI. Questa faccenda è stata chiusa, archiviata, e non la voglio riportare qui; però, non possiamo dimenticare che nell'agosto 1974 Giudice viene ritenuto degno di essere a capo del più delicato e più importante Corpo armato dello Stato, e dopo soli 90 giorni, agli inizi dell'ottobre 1974, si comincia a conoscere (attraverso la formazione di quel fascicolo, le intercettazioni telefoniche, una storia molto lunga e complicata, su cui non voglio tornare) che Giudice è a capo

di una banda di malfattori. Ma come può essere che ad agosto viene giudicato il più degno della nomina e ad ottobre si sa già tutto? E allora scatta l'operazione di copertura.

Onorevole Andreotti, lei ha testimoniato più volte davanti all'autorità giudiziaria sull'origine del M.FO.BIALI, sul *dossier* dei servizi, su chi ha fatto indagare, sulle persone alle quali sono stati riferiti i risultati delle indagini e sulla ragione per la quale queste indagini non hanno dato origine a denunce e inchieste. Fino ad un'altra morte, Pecorelli: vi è di nuovo un omicidio che rimette in moto le cose!

Già tra la fine del 1974 e l'inizio del 1975 era chiaro che operava la grande associazione per delinquere dei petrolieri in combutta con Giudice, con Lo Prete e con i loro accoliti. Tutto questo risulta dal fascicolo M.FO.BIALI. Casardi, il capo dei servizi di allora, il 25 giugno 1981, è netto nel dichiarare ai magistrati: «Ho ricevuto incarico dal ministro Andreotti nell'ottobre 1974». Andreotti smentisce, ma Casardi di nuovo: «Ho riferito ad Andreotti di Giudice». È chiarissima la testimonianza del capo dei servizi di allora. Casardi dice ancora: «L'informativa su Foligni e Giudice fu data ad Andreotti quando non era più ministro». Certo, tutte cose *ex post* ma sono assai utili per capire il contesto nel quale si colloca la nomina di Giudice da parte di Andreotti il quale dopo solo qualche mese sapeva che il nuovo comandante era il capo dei contrabbandieri. Andreotti va via dal Ministero della difesa il 23 novembre 1974 e sappiamo che l'onorevole Forlani, che gli subentra nell'incarico, depone agli atti di non aver mai saputo nulla di quel fascicolo (nel quale entravano la sicurezza dello Stato, i traffici dei petroli, la Libia e la Guardia di finanza). Ci sono deposizioni testuali, secondo le quali il nuovo ministro della difesa afferma di: «Non aver mai saputo nulla». Un altro pilastro del sistema di potere operante e rafforzato da Giudice era Maletti. A chi rispondeva Maletti? Ad Andreotti. Ed allora, scatta l'operazione copertura.

Prima dicevo che il problema non è la corruzione. Certo, c'è anche quella, lo abbiamo dato per acquisito. C'è però anche tutto questo enorme affresco che si delinea. Pensiamo all'affare M.FO.BIALI: si conosceva il traffico dei petroli dal 1974 o almeno dall'aprile 1975 (è consegnato agli atti) ma è stato il ministro Andreotti (al quale ha riferito il capo del servizio «D» Maletti) a non muovere paglia. Tutto questo è documentato agli atti. Tutto ciò serve per capire l'intero quadro delle lotte per il potere cui è connessa la nomina di Giudice. Dobbiamo sapere che tra il 1974 ed il 1980 sono trascorsi quattro o cinque anni in cui è potuta impunemente crescere la più grande associazione a delinquere di questo paese, responsabile di una frode di 2.000 miliardi, perché l'onorevole Andreotti non ha denunciato quello che poteva denunciare, perché ha fatto riferire a se stesso quella branca dei servizi segreti (vale a dire Maletti) che a lui faceva riferimento. E questo è un dato di fatto.

Certo, Andreotti dirà «riferivano a me del nuovo partito popolare non dei traffici di Giudice». Questo è ciò che sostiene Andreotti e gli altri, ma ci sono prove e testimonianze schiaccianti (non ho tempo per leggerle e mi dispiace) che in realtà ciò che Maletti sapeva e riferiva riguardava soltanto di sfuggita il nuovo partito popolare. Basta vedere il testo delle intercettazioni telefoniche e gli appunti del M.FO.BIALI per capire che la questione centrale era non per il NPP ma la Guardia di finanza-petroli. Anche su questo ci sono in atti le deposizioni molto chiare di Casardi, di Santovito, di Maletti, di quelli che sono venuti dopo.

Vedete allora che la nomina di Giudice non è configurabile come il fatto che un ministro abbia favorito un protetto. È qualcosa di diverso, un qualcosa funzionale non dico ad una operazione specifica (sarebbe sbagliato dirlo) ma ad un uso di quell'uomo nella lotta tra bande di potere; e naturalmente ad un uso di quell'uomo da parte di chi lo nominò, essendo quell'uomo a sua volta ricattabile. Il fascicolo M.FO.BIALI porta scritto

chiaramente nel 1975 della combutta tra petrolieri e Guardia di finanza e serve a sua volta per ricattare Giudice, Lo Prete e Trisolini, per far loro fare tutto quello che dovevano fare. E così gli uomini del servizio «D», i Florio, i Di Salvo, i Rossi vengono spazzati via. Alcuni muoiono: c'è l'incidente stradale di Florio (che chiaramente incidente stradale non fu), c'è il suicidio del capitano Luciano Rossi. Se andate a guardare le testimonianze a questo riguardo (a me sono passate per le mani in Commissione P2), vedete che questo suicidio è proprio incredibile. Il capitano Luciano Rossi viene descritto come una persona piena di vita, che solo alcuni mesi prima aveva adottato un bambino, che non ha nessuna ragione per suicidarsi. Ma poi c'è questo misterioso «suicidio» (sia detto tra virgolette), così come misterioso è l'incidente d'auto del colonnello Florio.

Insomma, questa è una strada seminata di cadaveri; ed è una strada seminata di cadaveri, in cui l'assassinio, l'incidente o il suicidio diventa un'arma normale nella lotta tra bande di potere. È a questo che porta la nomina di Giudice!

Il contesto dunque è importante, una volta accertato ed acclarato che esiste il problema di chi lo ha nominato, del perché lo ha nominato. L'episodio del fascicolo Foligni che cos'è? Cerchiamo di trarre una morale da tutto questo: è una copertura di Andreotti a Giudice, è un uso personale dei servizi segreti attraverso i propri uomini e quindi i relativi collegamenti; è la possibilità non colta di interrompere una grande truffa ai danni dello Stato, una grande truffa che a sua volta rafforza la banda Giudice-Lo Prete-Trisolini, rafforza la situazione di ricattabilità della Guardia di finanza rispetto all'esecutivo, rispetto agli uomini dell'esecutivo. È l'uso delle informazioni, è il «gellismo»! Tenere il fascicolo M.FO.BIALI per cinque anni nei cassetti (Andreotti ne era a conoscenza perché gliene avevano riferito nel 1975) significa far crescere il «gellismo», cioè l'uso dell'informazione sugli affari segreti, illegittimi, del regime a scopo di ricatto.

È la lievitazione della rete P2, perché nel 1974 la P2 era solo un arnese essenzialmente di carattere militare. La P2 fa un grande scatto negli anni successivi: nel 1974-1975-1976 quando nasce la nuova P2 multidimensionale e non solo militare. C'è il collegamento di queste persone: Vincenzo Gissi, piduista dal 1970; Lo Prete, in realtà la vera anima nera dietro a Giudice (che viene messo lì perché è uno ricattabile, uno usabile); e poi i collegamenti con il settore finanziario della P2 (Mario Diana e Alberto Ferrari), e poi il collegamento con il settore dei servizi (Maletti, La Bruna, l'ufficio «D»), in coincidenza con tutte le vicende dei servizi del 1974 e del 1975 (lo scontro tra Andreotti e Moro).

Il contesto di questa storia ha una sua importanza perché dà la dimensione del potere, di quello che effettivamente ha significato la nomina di Giudice, trascendendo l'episodio in sé e per sé e la stessa persona di Giudice. Questo ci consente anche di comprendere come mai non fosse sproporzionata la mobilitazione dei petrolieri, degli ambienti vaticani, degli ambienti politici, di certi ambienti militari, di certi ambienti dei servizi segreti.

Ci sono questi ufficiali morti, l'ho già detto, che vengono prima fatti fuori dai loro posti da Giudice perché erano responsabili di aver passato le informazioni su Gelli, che sono le uniche cose a quel tempo consegnate nella storia di Gelli e della P2; mentre i nostri servizi segreti hanno affermato che nulla sapevano, nulla avevano fatto e nulla potevano controllare. Fino al 1981 gli unici pilastri e punti di riferimento sulla P2, che noi oggi abbiamo, sono le tre informative fatte dall'ufficio I della Guardia di finanza due mesi prima di Giudice, perché poi vengono polverizzati i personaggi e le informazioni.

La prima informativa è quella del colonnello Serrentino, nel marzo 1974; la seconda è quella del maggiore Di Salvo; la terza è quella del capitano Luciano Rossi: tutte e tre sollecitate dal colonnello Florio, fatto immediatamente fuori, nel set-

tembre 1974 — se non ricordo male — dal generale Giudice.

Colleghi, sono stato necessariamente episodico, mentre la questione richiedeva molto tempo, per avere la possibilità di fare dei discorsi con l'appoggio di documenti. Credo che una lettera, inviata dal coordinamento democratico della Guardia di finanza al procuratore capo di Treviso, valga tuttavia la pena di essere ricordata...

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, il tempo a sua disposizione sta per scadere: le restano ancora due minuti.

MASSIMO TEODORI. Mi avvio rapidamente alla conclusione, ma forse può essere usato un piccolo margine.

PRESIDENTE. È stato già usato!

MASSIMO TEODORI. Allora non posso leggere questa lettera.

Dicevo che la nomina di Giudice non è un episodio di corruzione; esso coinvolge la truffa di 2.000 miliardi allo Stato, nonché la creazione di un centro di potere che non ha pari, lo scatenamento di lotte per bande, omicidi, incidenti, assassinii: Florio, Rossi, Pecorelli. Il senatore Vitalone, che tutto sa di queste cose, conosce bene la dichiarazione fatta al telefono dal giornalista Salomone ad un senatore — che non era lui, ma che credo fosse il senatore Tedeschi, anche se la cosa è controversa — secondo cui l'omicidio Pecorelli era dovuto ai «canarini», cioè alle Fiamme gialle. Dopo Giudice verranno Floriani e Giannini, tutti della P2.

Noi radicali non demonizziamo Andreotti, noi riteniamo che sia anche stupido quanto si è detto a proposito di Andreotti come capo della P2. Lo abbiamo detto e ripetuto più volte, perché riteniamo che ogni interpretazione che vuole il *leader* della DC come il capo di tutto questo è assolutamente riduttiva rispetto a quello che abbiamo anche scritto, anche ufficialmente in un atto del Parlamento che la relazione di minoranza sulla P2: «se è vero che il sistema della P2 ha costi-

tuito il terreno a cui sempre più uomini politici, correnti e partiti hanno fatto ricorso per difendere ed accrescere il loro potere e per condurre la guerra per bande con l'uso di professionisti, essendo l'affarismo un sottoprodotto, talvolta con una sua autonomia, ma sempre strumentale del potere, allora nessun dubbio che la loggia P2 merita Andreotti come capo». La nomina di Giudice deve essere considerata in questo quadro.

Noi oggi vogliamo che il Parlamento dica una parola chiara e definitiva. Noi siamo contrari alle proroghe, perché riteniamo che esse rendano un cattivo servizio al Parlamento, al paese e alla verità. Noi chiediamo che contro la ragione politica, contro la ragione di Stato, contro la giustizia politica, il Parlamento si pronunzi subito, in maniera secca, fra archiviazione e messa in stato d'accusa. Per quanto ci riguarda credo che il nostro pensiero ed il nostro obiettivo non possano, in alcuna maniera, essere fraintesi (*Applausi dei parlamentari radicali*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Bonifacio. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.** Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, chi osservi le vicende parlamentari ora al nostro esame, ed abbia la forza di collocarsi in una posizione di almeno tendenziale imparzialità, non può non manifestare un grande stupore: stupore per un procedimento che ha tardato molto a concludersi, stupore per le tappe che lo hanno contraddistinto, stupore per le posizioni aggressive che oggi qui, da certi settori, sembrano emergere. E lo stupore, onorevoli colleghi, cresce se le argomentazioni, quali risultano dagli atti in nostro possesso, vengono confrontate con le versioni in questi giorni offerte dalla stampa; argomentazioni — dirò — non sempre corrispondenti alla realtà obiettiva delle cose e talora (farò qualche esempio) lontane da una corretta informazione.

Qui, onorevoli colleghi di tutti i settori, allo stupore si devono aggiungere vivis-

sime preoccupazioni di carattere istituzionale, perché al destino delle istituzioni nel loro complesso, senza distinzione tra questa e quella forza politica, non è indifferente il modo in cui si forma, correttamente o in maniera distorta, la pubblica opinione, vale dire l'opinione dei cittadini in un paese democratico.

Credo, quindi, che per noi stessi, ma anche per il popolo che rappresentiamo, per quanti in quest'aula ed anche fuori di quest'aula presteranno attenzione alle cose che stiamo dicendo o che diremo, alle cose che delibereremo, nel rispetto di tutti, dobbiamo assolvere ad un compito preliminare, che è quello di precisare con puntualità l'oggetto del tema *decidendum* e forse, ancor prima, onorevoli colleghi, di precisare con puntualità l'*iter* che ha caratterizzato e che caratterizza il presente procedimento. A ciò dedicherò particolarmente la mia attenzione, dicendo cose che a taluno magari potranno sembrare ovvie, ma che ovvie non sono se rapportate alla confusione che su queste cose paurosamente, anche in quest'aula, per quel che ho ascoltato, si è innestata.

In primo luogo, devo fare un rilievo preliminare, signor Presidente. Ed è questo: è ormai troppo tempo che ci stiamo occupando dei fatti sui quali siamo chiamati a deliberare in Parlamento nelle sue articolazioni (Commissione per i procedimenti di accusa, Parlamento in seduta comune).

Giova ricordare, infatti, che almeno una prima fase del procedimento si concluse nell'ormai lontano agosto del 1982, quando cioè la Commissione parlamentare, investita di un rapporto dell'autorità giudiziaria, dispose l'archiviazione degli atti concernenti supposte responsabilità del ministro Andreotti, all'epoca dei fatti, come è noto, ministro della difesa, e del ministro Tanassi, all'epoca dei fatti, come è noto, ministro delle finanze, proprio in relazione alla nomina del generale Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, che intervenne, come ormai tutti sappiamo, nel luglio del 1974.

È vero che tale archiviazione fu di-

sposta da una maggioranza semplice, e perciò, l'archiviazione stessa, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della materia, non era definitiva. Però, onorevoli colleghi, è altrettanto vero che l'archiviazione, comunicata alle Camere nel dicembre 1982, immagino, signor Presidente, per dare a tutti i parlamentari, a tutti i gruppi politici il tempo di meditare sulla materia — passarono dei mesi per la comunicazione — non venne impugnata; so di usare, da giurista, un termine improprio, ma esso rende bene la situazione. L'archiviazione non fu impugnata: è un punto che bisogna tenere ben presente per i futuri svolgimenti. E si tratta di aspetti ovvi e pacifici, che emergono dagli atti ufficiali al nostro esame.

Non furono, cioè, presentate le prescritte richieste, perché, superata l'archiviazione, della vicenda si occupasse il Parlamento in seduta comune. Questo elemento valutato nel complesso procedimento acquista, a mio avviso, un valore ermeneutico, che devo giudicare di non scarso rilievo.

Tutto questo è vero, anche se altrettanto vero è che, il 2 dicembre del 1982, la stessa Commissione per i procedimenti di accusa, pur considerando definito il precedente procedimento, apre d'ufficio un nuovo procedimento per gli stessi fatti, perfino con un numero diverso, al fine di dare anche formalmente, oltre che nella sostanza, l'idea che si trattasse proprio di un nuovo procedimento, a fronte di un procedimento che era stato definito con l'archiviazione e con la mancata impugnazione dell'archiviazione medesima.

Ora, va messo in rilievo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che nella nuova procedura — perché si trattò di una nuova procedura — due elementi sono assai significativi. In primo luogo, il 18 novembre 1983, la Commissione chiese al Presidente della Camera dei deputati una proroga di tre mesi a causa della — cito fra virgolette — «cospicua mole della documentazione da esaminare». La richiesta viene accolta con provvedimento del 29 dello stesso mese, ma questa proroga, ad un certo punto, scade, con la conseguenza

che il Parlamento viene *ipso iure* reinvestito dell'intera vicenda. Ed il Parlamento, riunitosi in seduta comune il 3 maggio 1984, sulla base di richieste formulate in due distinti e concorrenti ordini del giorno, restituisce gli atti alla Commissione stessa — cito tra virgolette — «per un supplemento di indagini da concludersi nel termine di quattro mesi». Vale a dire, onorevoli colleghi, nel termine massimo e, a mio avviso, ultimo consentito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge del 1978.

Ed è qui che deve cadere una prima nostra, secondo me rilevante, riflessione. A mio avviso, tutte le fasi del procedimento sono state consumate. Il Parlamento, attraverso la prima, non rimossa, archiviazione, disposta allora dalla Commissione, ha archiviato gli atti conseguenti al rapporto dell'autorità giudiziaria di Torino, relativi al procedimento che allora portava il numero 310/VIII. In riferimento al nuovo procedimento n. 336/VIII, è stata consumata la possibilità di proroga prevista dall'articolo 9 della legge del 1978 ed il Parlamento, in seduta comune, ha concesso il termine massimo, fissato in 4 mesi, consentito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge del 1978.

La conclusione che traggio da questa obiettiva ed elementare esposizione di dati normativi è la seguente: a mio parere l'odierna seduta non ha spazio per deliberazioni che non siano conclusive dell'intero procedimento. Questo punto di approdo, onorevoli colleghi, non è solo coerente con la lettera della legge del 1978, ma è coerente anche con lo spirito innovatore rispetto alla precedente normativa. Seguì la legge del 1978 perché allora ero ministro, anche se assunsi una certa posizione di neutralità di fronte ad iniziative che furono del Parlamento. Ebbene, onorevoli colleghi, quale risultato si volle raggiungere? Quello di evitare l'abnorme e distorta possibilità di discutere senza fine in Commissione e di precludere, con tempo indefinito, l'esercizio delle funzioni che la Costituzione assegna al Parlamento. Questa finalità fu perseguita con

una scansione puntuale del termine massimo delle indagini demandate alla Commissione un tempo denominata inquirente. Quindi scansione del termine massimo dell'eventuale proroga che è nei poteri del Presidente della Camera concedere, e che lo stesso Parlamento può concedere per un supplemento di indagini. La forza cogente di questi termini è assicurata dalle conseguenze della loro scadenza, vale a dire l'automatica investitura del Parlamento in seduta comune.

Questo regime, nella sua razionale rigidità, corrisponde all'obiettivo di evitare insabbiamenti e soddisfa anche la non irrilevante — lo sottolineo con forza — esigenza di rispetto della persona umana impedendo indefinibili lungaggini che ledono la serenità e la dignità dell'inquisito. Anche questo, onorevoli colleghi, è un bene costituzionalmente rilevante che il Parlamento democratico non può ignorare. Questa rigidità del sistema risponde ad un interesse supremo delle istituzioni democratiche e tale interesse deve essere soddisfatto con la volontà, con la capacità e con l'obbligo di decidere in tempi definiti.

Altri colleghi con la loro riconosciuta capacità — Bonfiglio lo ha già fatto, Casini lo farà domani — hanno dimostrato l'inutilità, ai fini del decidere, di ulteriori indagini sulla materia. Oltretutto devo chiedermi perchè mai il Parlamento in seduta comune, nel maggio di quest'anno, quando cioè fu approvato il rinvio in Commissione, non precisò gli atti che voleva che la Commissione compisse. Se leggiamo gli ordini del giorno, vediamo che essi erano motivati in larghissima misura con l'esigenza di un esame approfondito della documentazione che era già pervenuta e che quindi era a conoscenza delle Camere riunite. Solo accessoriamente si parlava di eventuale altra istruttoria, ma nessuna voce qui si levò (e come avrebbe potuto levarsi?) per proporre che, nel rinviare alla Commissione, si indicassero i punti specifici, rilevanti e suscettibili di maggiori accertamenti.

Oggi stesso, se dovessimo configurare (a parte quei motivi preclusivi ai quali io

ho fatto riferimento e nei quali personalmente credo) quali atti dovrebbe compiere questa Commissione, io non saprei neppure immaginarlo. La Commissione dispone di tutto il materiale possibile ed immaginabile e, tra l'altro, ne dispone il Parlamento in seduta comune.

Il secondo punto che deve sollecitare la mia e la vostra riflessione attiene alla delimitazione della materia da esaminare e sulla quale dobbiamo deliberare. Credo che il primo compito di chi si appresta a deliberare su un tema sia proprio quello di determinarne l'oggetto. In proposito sono nate molte confusioni. Io lo esemplificherò nei suoi termini elementari, comprensibili anche alla pubblica opinione. Infatti, dobbiamo preoccuparci di parlare in modo che anche la pubblica opinione possa essere correttamente informata.

Il problema è se Andreotti, allora ministro della difesa, e Tanassi, allora ministro delle finanze, abbiano commesso un reato ministeriale in occasione degli atti relativi al procedimento di nomina del comandante generale della Guardia di finanza nel lontano 1974. Questo è il tema sul quale dobbiamo manifestare la nostra volontà e non altro! Questa è cosa certa, perfino ovvia: ma è bene ribadire anche le cose ovvie, per noi e per chi ci ascolta fuori di quest'aula, affinché esse siano rimesse in discussione con proluvie di argomentazioni. Se è così, cioè se è questo il tema che dobbiamo affrontare, noi abbiamo il dovere di non consentire, nel valutare se allora vi furono o meno reati ministeriali, che perfino sul nostro animo e sul nostro intelletto abbiano a pesare le abominevoli vicende successive (così io le definisco!) che videro coinvolti con gravissime imputazioni, e con condanne già intervenute, i petrolieri e lo stesso generale Giudice.

Noi certo non siamo giudici, ma siamo tenuti ad argomentare le nostre conclusioni che vedono la grave distorsione che assume come punto di partenza ciò che è successo dopo, per sostenere che vi è stato un illecito nel 1974, quando Giudice fu nominato comandante generale della Guardia di finanza.



Sulle vicende successive, ovviamente, dobbiamo esprimere in piena coscienza una implacabile condanna; ma non è di tali vicende che qui dobbiamo occuparci, onorevoli colleghi! Nessuno, neppure da lontano, osa ipotizzare che quante autorità ebbero a partecipare al procedimento di nomina di Giudice, abbiano preordinato tale nomina. Ancora non siamo giunti a questo punto e dobbiamo quindi rallegrarci di non essere giunti ad ipotizzare questo tragico disegno complessivo.

Ho letto con attenzione gli atti dell'autorità giudiziaria di Torino e ne ho tratto l'impressione che vi espongo. L'impressione è che le vicende della nomina di Giudice non siano state valutate in sé e per sé. Ho il convincimento che il quadro dei reati abbia enormemente contribuito a dar corpo alle ombre della nomina del 1974.

Ho grande rispetto — è noto — per i giudici e ho anche grande rispetto, lo dico con sincerità, per l'autorità giudiziaria di Torino. Non posso certo dimenticare la forza e il coraggio che quella magistratura dimostrò quando si trattò di difendere la Repubblica in giorni bui della nostra storia e quando le vicende della vita, sempre imprevedibili, mi portarono a ricoprire un posto di primaria responsabilità.

Non sottovaluto neppure, onorevoli colleghi, lo sforzo coraggioso ed impegnato che quei giudici stanno compiendo per la repressione di gravi reati finanziari che, a mio avviso, hanno colpito la Repubblica non meno gravemente di quanto abbiano tentato di colpirla i terroristi e gli eversori. Tuttavia, con pacatezza, con serenità, non posso non rilevare che nelle loro pagine, quelle che riguardano la nomina di Giudice, i magistrati di Torino hanno dimostrato — io credo — una preoccupante disinvoltura (e tale disinvoltura deve preoccupare tutto il Parlamento, non solo questo o quel settore), non rispettando, là dove si trattava di delineare la responsabilità di due ministri, i confini posti dal sistema costituzionale a proposito dei reati ministeriali (io parlo del sistema vigente, quello al quale tutti, mag-

gioranza ed opposizione, debbono rispetto), fino al punto, onorevoli colleghi, da configurare e motivare l'esistenza dei due reati ministeriali. E ciò non solo invadendo una chiara attribuzione del Parlamento, ma perfino — il che è ancora più grave — calpestando il fondamentale diritto di difesa di Andreotti e di Tanassi. I quali, proprio per l'assoluto difetto di giurisdizione di quella autorità giudiziaria, non avevano potuto assumere in quella sede la veste che avrebbe loro consentito l'esercizio di quel diritto di difesa che il nostro ordinamento considera fondamentale ed inviolabile.

Debbo restare, da giurista, stupefatto e — aggiungo — preoccupato quando leggo il capo di imputazione, un preciso atto giuridico di concorso in corruzione degli imputati laici per i reati che, nella mente del giudice, avrebbero commesso Andreotti e Tanassi. Qui non è il giudice che di fronte alla responsabilità ministeriale si ferma *in limine* e rimette, come avrebbe dovuto, gli atti al Parlamento. Qui, invece, è il giudice che, pur inviando rapporti ed atti al Parlamento, eleva l'imputazione di reato unitario, facendo menzione di un concorso con Andreotti e Tanassi.

Sfido chiunque di voi a dirmi se vi sembra che questo rispetti il vigente sistema costituzionale! Sfido chiunque a dimostrare che vi sia stato rispetto, non dico per Andreotti e Tanassi, non dico per il Parlamento, ma per la Costituzione! Almeno, finché questa Costituzione non sarà cambiata... Ed io mi auguro che non avvenga mai un cambiamento sotto l'impulso di distorsioni da parte di vari pubblici poteri. Mi auguro che, quando affronteremo questo capitolo, sapremo farlo con la dovuta serenità.

Onorevoli colleghi, l'imputazione che leggo negli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria è un macigno contro la Costituzione. Non è un macigno per i casi che stiamo questa sera esaminando; è un macigno costruito contro la Costituzione! Ed abbiamo tutti un pari interesse a difendere la Carta costituzionale. Ci preme — perché non essere leali? — difendere il

nostro Andreotti, ma ci preme prima ancora difendere la nostra Costituzione! (*Applausi al centro*). E qui non ci sono barriere tra maggioranza ed opposizione.

L'onorevole Casini esaminerà domani il complesso della infamante accusa che viene mossa ad Andreotti e a Tanassi. Io vi confesso subito che non mi perderò nell'analisi delle varie argomentazioni. Vorrei soltanto mettere in rilievo alcune direttive secondo le quali, a nostro avviso, dovrebbe muoversi il nostro esame e la nostra deliberazione. Direttive che debbono delimitare necessariamente gli oggetti della riflessione, senza perderci, come alcuni oratori che mi hanno preceduto hanno tentato di fare, in mille rivoli, il che sarebbe contrario al nostro compito che, se non è quello del giudice, è però compito di un Parlamento che seriamente discuta intorno alle cose sulle quali è chiamato a deliberare.

E vengo alla prima direttiva: la responsabilità dei due ministri, della quale oggi ci occupiamo, è responsabilità penale; quindi, è responsabilità personale. L'onorevole Bonfiglio giustamente ha fatto riferimento all'articolo 27 della Costituzione. Ricordo tutto questo per trarne una conseguenza: la circostanza che i petrolieri potessero desiderare già in quel momento la nomina di Giudice, la circostanza che essi si muovessero anche criminalmente in tale direzione, tutto ciò non dimostra affatto, onorevoli colleghi, la fondatezza dei sospetti intorno alla legittimità degli atti compiuti, per quella nomina, da parte dei due ministri. Si tratta di illegittimità, intendiamoci bene, cioè di un eccesso di potere: finalizzare il provvedimento ad obiettivi non solo estranei al pubblico interesse, ma addirittura penalmente illeciti, significa infatti colpire la legittimità di quel provvedimento. Non mi si venga a dire che la legittimità sussiste, ma restano aperte le altre ipotesi!

Ora, un rilievo è importante — ecco il secondo punto su cui richiamo la vostra riflessione — e fuori discussione: dal punto di vista del procedimento che ha

portato alla nomina di Giudice, occorre riconoscere che il modello seguito è perfettamente conforme a quello indicato dalla legge. Credo invece che difforme dalla legge sia il modello descritto nella prima pagina della relazione del nostro valoroso collega senatore Benedetti, là dove, prendendo le mosse, giustamente, dalla normativa che regola il procedimento di nomina, afferma che «alla base della scelta vi è una terna: la redige il capo di stato maggiore dell'esercito, avvalendosi del parere del comandante generale uscente della Guardia di finanza». Potrebbe sembrare a chi legge che sia stato così descritto il modello normativo in cui si inserisce la terna suggerita dal predecessore del nominando. Non si tratta, onorevoli colleghi, di affermazioni che lasciano il tempo che trovano: ed infatti vengono recepite dalla stampa, in modo tale da disinformare l'opinione pubblica. Un grande settimanale, nel numero uscito pochi giorni fa, nel raccontare questa vicenda pone una premessa, descrivendo come avviene la nomina del comandante generale della Guardia di finanza: «Il comandante uscente formula una terna di nomi e la sottopone al capo di stato maggiore dell'esercito...». Ora, da nessuna parte, nelle norme come nella prassi consolidata, sta scritto che il comandante uscente suggerisca una terna di nomi, nell'ambito della quale sia scelto il nominando! Ed allora troviamo le conseguenze, in relazione a ciò che dobbiamo decidere. Ecco perché ritengo assolutamente irrilevante quanto il generale Borsi di Parma, predecessore di Giudice, in un colloquio certo informale, abbia potuto suggerire in merito alla scelta del suo successore. E sarebbe quindi anche inutile compiere ulteriori atti istruttori su questo tema, se siamo convinti, come dobbiamo esserlo, che affermare che il comandante uscente abbia il dovere e il potere di formulare una terna di nomi è del tutto non rispondente alla normativa. E non mi riferisco, come ho già detto, soltanto alla legge, ma anche alla prassi, che ben conosce l'istituto della terna. Un tempo le cose erano diverse, ma certo il

significato è quello di mettere sullo stesso piano i nominativi su cui dovrà avvenire la scelta da parte del Consiglio dei ministri. Ora, la terna fu formata, da parte delle supreme autorità militari, cioè da parte del generale Viglione, allora capo di stato maggiore dell'esercito, con il consenso del capo dello stato maggiore della difesa, ammiraglio Henke.

Onorevoli colleghi, chi assume la sussistenza di gravi indizi di reati ministeriali dovrebbe assolvere all'onere di dimostrare che per corruzione o almeno per interesse privato ci sia stata una illecita intromissione nel momento in cui presso le massime autorità dell'esercito e della difesa si formulava la terna. Se questo onere non viene assolto, abbiamo il diritto di dire che non sussiste un sospetto di nomina fraudolenta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO. La verità, onorevoli colleghi, è che questa dimostrazione non solo non è stata fornita, ma — parliamoci anche con brutalità — non è stata neppure tentata, a mio avviso. In astratto, sono obiettivo e devo essere obiettivo, si può anche ipotizzare che illecite motivazioni — non già l'apprezzamento del pubblico interesse — abbiano condotto alla scelta, nell'ambito della terna, del generale Giudice.

Ho promesso di non analizzare i singoli elementi, ma a me sembra davvero risibile che nella premessa della lettera di Andreotti («facendo seguito alla precedente segnalazione, rimetto a te, ministro della difesa, la terna») ci sia quanto meno la copertura e la giustificazione di un sospetto che questa segnalazione abbia riguardato uno dei tre della terna.

Onorevoli colleghi, queste sono cose del tutto secondarie, perché in questi casi la nomina era devoluta ad una proposta concertata e il ministro Andreotti, trasmettendo al suo collega la terna esprimeva il concerto su tutti e tre i nomi. Cosa possibilissima e credo che sia capitato

anche a me, ministro della giustizia, di dare un concerto plurimo in occasione di nomine al Consiglio superiore della magistratura. È successo, certo, anche ad altri ministri della giustizia e non credo che si possa leggere in questa frase qualche cosa di diverso.

La verità, onorevoli colleghi, è che non possiamo dimenticare che qui si tratta di scelte ampiamente discrezionali; si tratta di quelle scelte che un tempo erano catalogate nella categoria degli atti politici per eccellenza. Questo è il punto di fondo. O è stata data una qualche giustificazione del perché fu scelto Giudice? Si è detto che fu per la maggiore durata in carica che Giudice assicurava. È un criterio sul quale si può essere d'accordo o meno — io sarei d'accordo — ma comunque è un criterio che rientra nella discrezionalità. Non possiamo scoprire *ex post* che, in base a quello che Giudice ha fatto dopo, non era la durata in carica che il ministro proponente e il Consiglio dei ministri avevano presente, ma tutt'altra motivazione.

Devo dire con estrema semplicità e con estrema lealtà che tutti quegli argomenti di contorno che dovrebbero indurci a rispeditare gli atti alla Commissione o, addirittura, a decidere la messa in stato di accusa, li giudico del tutto risibili e non posso non fare alcuni esempi.

Chiunque, anche uno sprovveduto, leggendo la lettera dell'allora monsignor Poletti del 1972 — non c'è una diretta assunzione di responsabilità del monsignore per la conoscenza diretta, perché diceva «mi viene riferito che sarebbe persona degna di considerazione...» —, non vi può leggere, onorevoli colleghi, un interesse dell'autorità ecclesiastica alla nomina di Giudice. E chi poi legge la lettera — scusi, onorevole Andreotti — estremamente burocratica di risposta, deve pesare, onorevoli colleghi, alla nostra coscienza e al nostro intelletto la circostanza che allora Giudice non venne nominato; ripescare un atteggiamento dell'autorità ecclesiastica in occasione della successiva nomina, del 1974, quando dagli stessi atti risulta il rifiuto del cardinale Poletti di

intervento..., ebbene, onorevoli colleghi, mi pare che sia davvero distorto lasciare nell'ombra queste cose, anzi su queste ombre costruire una delle motivazioni di accusa. Ma, ripeto, questo è solo un esempio.

Io dei fatti successivi riguardanti Giudice non mi occupo affatto. Ve l'ho detto all'inizio: noi non possiamo ricostruire la nomina di Giudice tenendo presente quello che è accaduto dopo nel mondo dei petrolieri. Ma forse, onorevoli colleghi, nella valutazione di questi... alcuni sono sembrati indizi, a me sembrano per la verità elementi risibili, senza offendere nessuno; forse vale la pena di chiedersi quale sia stato l'atteggiamento di Andreotti ministro delle finanze nei confronti del mondo del petrolio. E se ci fossimo diretti in questa direzione avremmo potuto riscontrare che nel 1957, essendo Andreotti ministro delle finanze, per stroncare speculazioni dei petrolieri, ci fu l'adozione di un decreto-legge, e avremmo potuto apprendere anche quanto difficile e faticosa fu la conversione in legge di questo provvedimento. Non mancavano i presupposti perché questo terribile mondo di affaristi e di evasori vedesse la possibilità di copertura in Giulio Andreotti (*Commenti del deputato Trantino*). Questi erano gli elementi. Io qui ho gli atti. Era un decreto-legge del 1957, essendo ministro delle finanze Andreotti (*Commenti del deputato Trantino*). Desidero che di questo sia presa conoscenza: che nel momento in cui vogliamo assumere alla nostra conoscenza tanti frammenti di cose irrilevanti, sarebbe bene che prendessimo in esame le cose serie per vedere se i petrolieri potessero trovare un losco patrocinio in Andreotti. Le cose serie sono queste, i nostri atti. Lascio a voi di leggervi la faticosità della legge di conversione, onorevoli colleghi!

Ma un'altra cosa io voglio e devo dire. Si dice che al momento della nomina nel 1974 grande scalpore suscitò la scelta caduta sul nome del generale Giudice; noto per *incidens*, risulta anche da altri interventi, che nessuno è riuscito a mettere in luce qualche neo di Giudice, per un'epoca

anteriore al 1974, e noi dobbiamo valutare la situazione per quel che era allora. Ma voglio dire: quale eco, onorevoli colleghi deputati e senatori, quella nomina suscitò in Parlamento? Sugli atti governativi il Parlamento ha un potere ispettivo che esercita attraverso l'interpellanza. Ho tentato di rinvenire qualche documento di sindacato ispettivo sulla nomina di Giudice, ma non vi è nulla, onorevoli colleghi. Questo convalida il convincimento obiettivo che tutto discende non da ciò che esisteva nel 1974, ma da quando è successo dopo, e questo è un fatto distorto non solo per la mentalità di chi deve essere giudice, ma anche per la nostra capacità di porre alla base delle nostre deliberazioni delle ragionevoli argomentazioni.

Onorevoli deputati, onorevoli senatori, per strano che possa sembrarvi, mi trovo d'accordo con alcuni dei colleghi, nel senso che dobbiamo chiudere la vicenda e scegliere tra l'accoglimento della proposta della Commissione e la messa in stato d'accusa. Allora, però, è bene che ci rendiamo conto di cosa significa la messa in stato di accusa di un ministro, perché ho ascoltato delle motivazioni che — vi prego di crederlo — hanno colpito non la mia sensibilità politica, ma quella giuridica sì. Mi riferisco all'atteggiamento secondo cui, se non siamo in grado di verificare come stanno le cose, tale verifica spetta alla Corte costituzionale, alla giustizia speciale. No, onorevoli colleghi, modificheremo — lo dirò — questo sistema come va modificato, ma esso conferisce al Parlamento un potere di messa in stato d'accusa, che è un potere terribile e non riducibile a nessun altro atto del procedimento ordinario.

La dottrina ha tentato le varie vie. Noi giuristi sappiamo come la dottrina sia portata connaturalmente a costruire dei principi, ma la via di assimilare la messa in stato d'accusa al promuovimento dell'azione penale è stata tentata ed è fallita. La via di assimilare la messa in stato d'accusa ad un provvedimento del giudice istruttore è stata tentata ed è fallita. Tutte le vie sono fallite; e ricordo questo

perché emerge nei suoi connotati peculiari il significato della messa in stato d'accusa, che significa, onorevoli colleghi, lo si voglia o meno, l'assunzione di una grande responsabilità da parte del Parlamento.

La messa in stato d'accusa non è certamente una sentenza, ma deve esprimere il convincimento del Parlamento che ci siano stati dei reati e determina la messa in moto di un meccanismo che poi conferisce ad una giurisdizione speciale la verifica del fondamento o meno di questo convincimento. Nel momento in cui si vota la messa in stato d'accusa vi deve essere questo convincimento. Non bastano i sospetti generici e le cosiddette prove indiziarie. Occorre un convincimento ed occorre vedere come formiamo questo convincimento. Ne vogliamo una riprova? Ve la do subito. Consideriamo l'articolo 14 della legge costituzionale del 1953: alla messa in stato d'accusa consegue la sospensione *ipso iure* del ministro dalla carica. Credo, onorevoli colleghi giuristi, che nel processo comune non esista, in riferimento a tappe del procedimento, possibilità di provvedimenti cautelari di questa natura che non siano rimessi ad una discrezionalità del giudice. Se dunque la Costituzione — perché di legge costituzionale si tratta — ci dice che la messa in stato d'accusa provoca la sospensione del ministro, allora, amici — parliamoci in termini volgari e comprensibili da tutti i cittadini —, la Costituzione vuole che sia un provvedimento serio, che esprima un convincimento del Parlamento.

Non ci siamo; lo dico brutalmente, onorevoli deputati ed onorevoli senatori. Le argomentazioni di alcune relazioni di minoranza, illustrate da alcuni oratori, non mi convincono affatto del fatto che su quelle basi il Parlamento in seduta comune, il massimo organo rappresentativo della Repubblica democratica, possa esprimere il convincimento di una responsabilità di due ministri.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di questa mia esposizione — che oso sperare che venga considerata

onesta: non ho altra ambizione — mi sono strettamente attenuto a valutazioni di ordine giuridico, anche se non voglio ignorare che questa è una sede politica, come ho detto a proposito del significato della messa in stato di accusa.

E, se questa è una sede politica, vi chiedo scusa se alle considerazioni che ho mantenuto sul piano giuridico aggiungo, a conclusione del mio intervento, alcune osservazioni politicamente colorate. La prima è, se posso dirlo, proprio di ordine istituzionale. Da anni sono profondamente convinto — e i colleghi del Senato possono darmene atto — che per una pluralità di concorrenti e gravi ragioni l'attuale sistema del procedimento d'accusa presenta sintomi di gravissimo logoramento. Ognuno di noi dovrebbe verificare e constatare (anche gli onorevoli colleghi dell'opposizione) quanto basso sia il grado di consenso popolare intorno a questo sistema, e in particolare al nucleo centrale di esso: alla seduta comune del Parlamento. Fino a qualche anno fa la pubblica opinione manifestava contestazione; oggi manifesta disinteresse (diciamo con estrema chiarezza!), ed è il disinteresse che uccide le istituzioni.

GIANLUIGI MELEGA. Perché non avete mai messo in stato d'accusa nessuno: questa è la ragione del disinteresse!

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO. Non si illudano le opposizioni: contestazioni e disinteresse non colpiscono solo il ruolo della maggioranza; colpiscono anche, con pari violenza, gli atteggiamenti ed il ruolo dei gruppi di opposizione. Da questa triste considerazione dobbiamo partire per accrescere il nostro impegno ad una complessiva riforma che accentui le garanzie e la trasparenza, anche quelle degli inquisiti, secondo un canone fondamentale della nostra Costituzione. Come presidente della I Commissione del Senato, posso dire che stiamo mettendo grande impegno nel tentativo di una ragionevole riforma. E, onorevoli colleghi del Senato, traiamo anche da questa vicenda una spinta per accelerare i tempi.

La seconda ed ultima considerazione è più strettamente politica, ma mi sento legittimato a farla perché questa — lo ripeto — è una sede politica. I nostri sforzi non sono diretti alla gretta difesa delle persone verso le quali il presente procedimento è rivolto. L'atteggiamento che i democratici cristiani assumeranno, in particolare, non rappresenta la linea di difesa di Andreotti, che è grande leader della democrazia cristiana. Ma consentitemi di dire che non dimentichiamo — e questo è orgoglio del partito, legittimo in democrazia — e non possiamo dimenticare il costante contributo che Andreotti ha dato alla democrazia cristiana e, attraverso la democrazia cristiana, alla democrazia del nostro paese.

Dovete consentirmi, onorevoli colleghi, che io dia sfogo, in questa grande occasione, ad una mia personale testimonianza. Io so, per diretta e sofferta esperienza di Governo, che cosa abbia significato per l'Italia, per la democrazia, per la Repubblica avere Andreotti alla testa del Governo nei giorni bui del 1978, quando il mondo si aspettava il crollo del nostro sistema e invece dovette assistere attonito ad una prova di grande forza delle nostre istituzioni.

Io so quanto prezioso sia stato il ruolo di Andreotti e ne do testimonianza diretta. So che su questa valutazione anche molti di voi dell'opposizione potrebbero dare testimonianza.

E chiudo questa parentesi (dettatami — credetemi! — proprio da un senso di dovere verso la mia coscienza) dicendo che noi qui non difendiamo grettamente i nostri uomini, anche se sono dei grandi leader. Noi vogliamo difendere (insieme con tutti gli altri, che vogliamo in questo coinvolto) i grandi principi di civiltà giuridica, i principi che si oppongono ai giudizi sommari, anche quando li fanno i magistrati e anche quando li facciamo noi. E questi sono principi non solo costituzionali ma — lo ripeto — di civiltà giuridica. Noi difendiamo i principi che si oppongono alle criminalizzazioni selvagge, i principi che si oppongono a pretese moralizzazioni che perdono il carattere loro

proprio e, come sta accadendo negli ultimi tempi, divengono esse stesse immorali quando sono volte a strumentalizzazioni di parte.

Noi, onorevoli deputati, onorevoli senatori, difendiamo e vogliamo difendere questi principi non solo per noi ma per tutti, cioè per le istituzioni, per la Repubblica (*Vivi, prolungati applausi al centro e dei parlamentari del PSI e del PSDI — Molte congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
VITO LATTANZIO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Ho ascoltato con molta attenzione e interesse ciò che ha detto il senatore Bonifacio e se l'onorevole Casini (che a ciò è stato delegato dalla democrazia cristiana) avrà la pazienza a sua volta di ascoltare il mio intervento potrà poi rispondere, nel prosieguo di questa seduta comune, a quanto dirò, sulla base dei risultati cui è pervenuta la magistratura torinese.

Noi di democrazia proletaria ci troviamo paradossalmente in una situazione di grande serenità nei confronti dell'onorevole Andreotti, il quale può stare tranquillo, perché i suoi sospetti che qualcuno stia manovrando da mesi per tagliarlo fuori dall'elezione alla Presidenza della Repubblica non possono certo essere rivolti contro di noi, che avevamo già deciso da tempo — per chi Andreotti è ed è stato nella democrazia cristiana e nella storia del nostro paese — che non avremmo mai votato per Giulio Andreotti.

Questo ci pone nella condizione di non partecipare ad alcuna faida politica, e di poter esprimere e valutare quanto i giudici di Torino ci hanno messo sotto gli occhi. Così come, essendo difensori dell'autonomia del Parlamento e delle prerogative del parlamentare — come abbiamo dimostrato discutendo della revi-

sione dell'articolo 68 della Costituzione —, sosteniamo anche che non si debba criminalizzare nessuno; e questo non lo affermiamo oggi quando è in discussione il caso Andreotti, ma lo abbiamo detto in tutti questi anni quando era in discussione la legislazione di emergenza.

Signor Presidente, credo che debba essere ricordato agli onorevoli colleghi che noi non siamo assolutamente la corte che deve giudicare Andreotti. Qui, caro senatore Bonifacio, non possiamo neppure esprimere giudizi sommari su Andreotti, perché il Parlamento non può che porre in stato di accusa oppure archiviare il caso, cioè funzionare come un magistrato che manda davanti alla Corte per un giudizio. Sarà la Corte costituzionale che dovrà decidere se le prove raccolte nei processi di Torino sono prove che possono condannare l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi, oppure questi devono essere assolti dalle accuse loro rivolte.

Certo, sono d'accordo con il senatore Bonifacio quando sostiene che bisogna chiudere questo procedimento parlamentare senza ulteriori rinvii; anche perché l'onorevole Andreotti ha il diritto di essere giudicato, ha il diritto di essere giudicato non politicamente dentro quest'aula, perché respingiamo qualsiasi discorso di giustizia politica, oggi contro Andreotti, ieri contro tutti quelli che sono stati accusati di terrorismo. Non ci ricordiamo della difesa della persona solo quando è in discussione un potente di questa società, ce lo ricordiamo sempre. Diciamo, quindi, che questa Assemblea dovrà decidere se archiviare il caso o mandare l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi di fronte alla Corte costituzionale.

Noi non vogliamo un processo, non vogliamo fare qui il processo a Giulio Andreotti e a Mario Tanassi. Quando il senatore Bonifacio faceva commistione tra giustizia e politica, veniva meno — eppure il senatore Bonifacio è stato Presidente della Corte costituzionale — ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Conosco anch'io, perché l'ho appreso da Costantino Mortati, i limiti che

ha la Commissione «inquirente». Costantino Mortati ha scritto in proposito: «È difficile riscontrare in uno stesso corpo di disposizioni (quelle che regolano appunto la Commissione «inquirente») una così ricca raccolta di incostituzionalità. È incostituzionale la disposizione della legge ordinaria che deroga all'articolo 69 della Costituzione, nonché quella dell'articolo 9 che crea una nuova forma di garanzia amministrativa in deroga all'articolo 28 della Costituzione. Sono incostituzionali tutte le altre che conferiscono alla Commissione mista poteri deliberanti, in deroga all'articolo 12 della legge costituzionale che le ha assegnato funzioni solo istruttorie e inquirenti».

Ecco allora, senatore Bonifacio, che non possiamo fare questo processo sommario, perché in Parlamento possiamo avere solo una funzione istruttoria e inquirente. Da tale punto di vista, è proprio in contraddizione il senatore Bonifacio, quando giudicando sommariamente chiede la cancellazione di tutte le prove che hanno raccolto i giudici di Torino. E non serve — mi si consenta il termine brutale — sviolinare la magistratura di Torino, e poi dire che vi sono elementi risibili all'interno della sentenza del processo del 1982 e dell'ordinanza del giudice Cuva.

Sì, senatore Bonifacio, è strano che si sia ripreso in mano il processo; ma nel 1981 i giudici istruttori Vaudano e Grosso chiusero un primo processo, poi vi fu una seconda fase, ed è per questo che la Commissione parlamentare ha dovuto riprendere in mano le carte. In questa seconda fase intervenne il giudice istruttore Cuva, con un processo penale (439/83) contro Foligni, Freato e Musselli per associazione di contrabbando, contro Raffaele Giudice, associato di contrabbando, falso e corruzione, contro Lo Prete, Bolzani, Palmiotti, Freato, Musselli, Andreotti e Tanassi.

Domando allora, onorevoli colleghi, al senatore Bonifacio — purtroppo metaforicamente, visto che ha abbandonato l'aula, sperando che l'onorevole Casini possa rispondere, essendo anch'egli un

giurista — come egli possa sostenere che le vicende successive (quelle che hanno visto implicato il generale Giudice nei reati di corruzione e nell'organizzazione del contrabbando) non c'entrano affatto con quanto successo in precedenza. È questo quanto ha affermato pochi minuti fa il senatore Bonifacio e siccome la volontà del Parlamento si forma nel dibattito e nella discussione, io vorrei chiedere subito al senatore Bonifacio (e all'onorevole Casini) di rispondere alla considerazione che mi accingo a svolgere. Noi sappiamo che in una associazione per delinquere, quale è certamente quella che ha organizzato un contrabbando di duemila miliardi, esistono degli atti strumentali per raggiungere i fini propri dell'organizzazione; ma allora, senatore Bonifacio, le vicende successive (il fatto, cioè, che Giudice sia coinvolto nel contrabbando) non c'entrano niente con la nomina di Giudice a capo della Guardia di finanza? Inoltre — sostiene sempre il giudice Cuva — vi sono degli atti strumentali, rispetto alle frodi fiscali, perpetrati dalle aziende petrolifere del Buzzoni (uno dei petrolieri). Ma allora è a questo che bisogna rispondere e cioè se la nomina di Giudice e la promozione dell'ingegnere De Nile si configurino come veri e propri atti strumentali rispetto all'organizzazione del contrabbando. Altro che affermare che non c'entra niente, rispetto a questo, la nomina del generale Giudice! Il senatore Bonifacio ha sostenuto che i politici si sono sbagliati, perché credevano che il generale Giudice fosse una persona onesta ed improvvisamente hanno dovuto scoprire che era un mascalzone. Ma il punto, invece, è un altro: è vero o non è vero che c'è una connessione fra la promozione di De Nile e la nomina di Giudice? È a questo che bisogna rispondere. Se è vero che esiste tale associazione per delinquere, bisogna sapere se essa abbia compiuto determinati atti strumentali. Questo sostiene il giudice Cuva e a questo bisognerà pur dare una risposta. Io, onorevoli colleghi, non so rispondere e non sta a me, del resto, in questa sede, rispondere se sia vero che l'organizzazione e gli

atti strumentali corrispondano a verità.

Ma allora, onorevoli colleghi, non rimane, già per questo primo aspetto, che affidarci a chi può indagare e giudicare, cioè alla Corte costituzionale.

È vero o non è vero, inoltre, che ritroviamo onnipresente in questa vicenda l'onorevole Amadei, il quale, essendo sottosegretario, era chiamato a presiedere il consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze che doveva decidere sulle promozioni? È vero o non è vero che l'onorevole Amadei ha partecipato in prima persona alla promozione di De Nile, avvenuta dietro un primo esborso di denaro? E quindi è vero o non è vero che vi è stato un sostegno politico ed economico? Ma l'onorevole Bonfiglio — su questo tornerò — rifacendosi alla vecchia teoria del senatore Bettiol, ritiene che, non esistendo in quell'epoca il finanziamento pubblico dei partiti, sia stato legittimo rubare a favore dei partiti: questo è quanto è scritto nella relazione dell'onorevole Bonfiglio!

Non credo, onorevoli colleghi, che ognuno di noi debba leggersi tutti gli atti raccolti dai giudici di Torino, ma voglio rilevare — è questo il secondo aspetto che affronto — che all'interno di essi si nota una articolata ed approfondita analisi del giudice Cuva circa la prova indiziaria, in relazione alle grandi organizzazioni criminali. Certo, sappiamo perfettamente — lo stiamo vivendo con quanto succede a Torino, con le difficoltà che oggi incontrano i giudici di Palermo — quanto sia difficile ricostruire i nessi e individuare le prove rispetto alla messa in luce dei legami non solo tra politica e affarismo economico, ma anche all'interno stesso delle organizzazioni. Si procede per indizi. Ma allora bisogna venirci a dire che le prove indiziarie non valgono mai! E l'onorevole Casini, membro autorevole della Commissione giustizia, dovrebbe rivedere le sue posizioni sulla mafia, sulla camorra e sulla 'ndrangheta, se è vero che le prove indiziarie non hanno un loro fondamento.

Onorevoli colleghi, questo Parlamento è chiamato a discutere su quali siano le